

— condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 1° gennaio 2005.

(¹) GU L 178, pag. 16

Ricorso presentato il 16 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-224/06)

(2006/C 165/38)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun e J.R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 29 aprile 2004, 2004/72/CE (¹), recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE (²) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette, e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

— Condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine fissato per trasporre la direttiva 2004/72/CE nel diritto nazionale è scaduto il 12 ottobre 2004.

(¹) GU L 162, pag. 70

(²) GU L 96, pag. 16

Ricorso presentato il 17 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-226/06)

(2006/C 165/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e I. Kaufmann-Bühler, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 2, 10, n. 1, e 12, nn. 3 e 4, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (¹), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva nonché degli artt. 10 CE e 249 CE;

— condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 89/391/CEE è scaduto il 31 dicembre 1992.

La Commissione addebita alla Repubblica francese di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2, 10, n. 1, e 12, nn. 3 e 4, della direttiva 89/391 non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie per operare una trasposizione conforme nel diritto francese.

(¹) GU L 183, pag. 1

Ricorso presentato il 17 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-227/06)

(2006/C 165/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e B. Stromsky, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio